

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa l'importo del premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca  
per la campagna di pesca 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81, l'importo del premio di magazzinaggio non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in oggetto;

considerando che l'importo del premio dovrebbe incentivare le organizzazioni di produttori ad applicare il regime di aiuto al magazzinaggio, in particolare per quanto riguarda il relativo prezzo di vendita, al fine di stabilizzare il mercato di tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 314/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/89 <sup>(4)</sup>, l'importo del premio è fissato sulla base delle spese tecniche e finan-

ziarie relative alle operazioni in oggetto, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, senza tener conto delle spese più elevate;

considerando che, sulla base dei dati relativi alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni di cui trattasi, constatate nella Comunità, è opportuno fissare, per la campagna di pesca 1991, l'importo del premio come indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna 1991, il premio di magazzinaggio per gli scampi (*Nephrops norvegicus*) e i granchi (*Cancer pagurus*) è fissato come indicato in allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto, a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 30.